LE IMPRESE IN "*DEFAULT*" PER LE BANCHE: LE NUOVE REGOLE EUROPEE

PREMESSA

A fare data dal **1° gennaio 2021**, sono entrate in vigore le **nuove regole** previste dall'*European Banking Authority (EBA)*, l'Autorità bancaria europea, per la **definizione di *default*** che le **banche** europee, e quindi anche quelle italiane, dovranno **applicare alle posizioni dei loro clienti**. Le nuove regole sono il frutto di un compromesso negoziale europeo, introducono criteri differenti da quelli attualmente utilizzati dagli intermediari bancari e finanziari italiani e, per alcuni aspetti, risultano più stringenti.

Per le imprese è dunque fondamentale conoscere le nuove regole e rispettare con puntualità le scadenze di pagamento previste contrattualmente, per **non risultare in arretrato** nel rimborso dei propri debiti, verso le banche, anche per importi di modesta entità.

LA NUOVA CLASSIFICAZIONE DEI DEBITORI IN "DEFAULT"

Con la nuova classificazione dei debitori in default, si arriva così ad una struttura normativa complessa, in forza della quale, stante il combinato disposto di più norme, si definiscono **condizioni oggettive e soggettive**, affinché un debitore possa considerarsi in default, e con **soglie di rilevanza** il cui superamento rende effettivo questo status.
Si avrà quindi, ai sensi dell'art. 178 del Reg. UE 26 giugno 2013, n. 575/2013 (CRR):

- un ***default* oggettivo**, cd. ***past due***, se il debitore è in **arretrato di oltre 90 giorni** a riguardo di un'esposizione creditizia (capitale, interessi ed eventuali commissioni) nei confronti dell'intermediario;
- un ***default* soggettivo**, ***unlikely to pay*** o **inadempienza probabile**, qualora l'intermediario giudichi improbabile che il debitore riesca ad adempiere integralmente alle sue obbligazioni creditizie senza procedere all'**escussione delle garanzie** che assistono il credito.

Acclarata la sussistenza di una condizione di ***past due***, questa rileverà, se superiore a certe soglie, uniformi per l'intero territorio UE, dette "**soglie di rilevanza**" e distinte in ragione della natura della controparte.

OBIETTIVI DELLE REGOLE E DA CHI DEVONO ESSERE APPLICATE

L'obiettivo delle nuove regole previste dall'EBA è **armonizzare** gli approcci di applicazione della **definizione di *default*** e individuare le **condizioni di improbabile adempimento** nelle istituzioni finanziarie delle diverse giurisdizioni dei Paesi dell'UE.
Le nuove regole in materia di default devono essere applicate non solo dalle **banche soggette a vigilanza diretta della BCE** (cioè quelle con rilevanza europea), ma anche da tutti gli **intermediari finanziari non bancari** che concedono finanziamenti sotto qualsiasi forma (ad esempio, società di leasing).

LE VECCHIE REGOLE

Le regole vigenti fino al 1° gennaio 2021 prevedevano l'automatica classificazione in default delle imprese che presentavano **arretrati di pagamento rilevanti per oltre 90 giorni consecutivi**, sulle esposizioni che esse avevano nei confronti della propria banca.
Un **pagamento arretrato** era considerato **rilevante** se **superava il 5 per cento dell'esposizione complessiva** dell'impresa nei confronti dell'istituto di credito, ossia:

- la media delle quote scadute o sconfinanti sull'intera esposizione, rilevate su base giornaliera nel trimestre precedente;
- la quota scaduta o sconfinante sull'intera esposizione riferita alla data della segnalazione.

La novità principale della nuova definizione di default risiede nella definizione della **soglia di rilevanza**, ovvero l'**importo** degli eventuali **arretrati** che fanno scattare lo **stato di insolvenza**.

LE NUOVE REGOLE

La nuova definizione di default prevede che, ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali minimi obbligatori per le banche e gli intermediari finanziari, i **debitori siano classificati come deteriorati** (*default*) al ricorrere di **almeno una delle seguenti condizioni**:

a. la banca giudica **improbabile** che, senza il ricorso ad azioni quali l'escussione delle garanzie, il **debitore adempia** integralmente alla sua obbligazione;
b. il debitore è in **arretrato da oltre 90 giorni** (in alcuni casi, ad esempio per le Amministrazioni pubbliche, anche 180) su un'**esposizione rilevante**.

Con le nuove regole, per determinare la rilevanza dell'esposizione, è stata identificata una soglia, articolata in due componenti:

1. la **componente assoluta**, pari a un ammontare superiore a **500 euro** (relativo a uno o più finanziamenti);
2. la **componente relativa**, che rappresenti più dell'**1 per cento dell'importo** totale delle esposizioni dell'impresa verso la banca finanziatrice.

L'**esposizione** viene classificata in ***default*** quando la stessa per un periodo **superiore a 90 giorni** supera la **soglia di rilevanza** per quanto riguarda sia la **componente assoluta**, che quella **relativa**.

Per le **persone fisiche e le micro, piccole e medie imprese**, quando le esposizioni, nei confronti della stessa banca, sono di un ammontare complessivamente **inferiore a 1 milione di euro**, mentre la **componente assoluta** della **soglia di rilevanza** è ridotta **a 100 euro**.

Se l'impresa ha un'esposizione in **arretrato** da oltre 90 giorni per un importo **inferiore alla soglia di rilevanza** e non sussistono altre valutazioni sulla probabilità che l'impresa adempia alle sue obbligazioni, quest'ultima **non deve essere classificata in *default***.

ESEMPIO

Nel caso di un titolare di conto corrente, la banca può giudicarlo in default se è "in rosso" per almeno 100 euro (500 euro per le imprese) per 90 giorni consecutivi e se, contemporaneamente, questo "scoperto" è superiore all'1 per cento del credito totale concesso dalla banca a questo stesso cliente. Questa seconda "soglia relativa" vuol dire che, ad esempio, se la banca ha concesso al cliente un mutuo di 100.000 euro, per considerarlo in default non basterà uno scoperto di 100 euro per 90 giorni, ma questo debito dovrà essere almeno l'1 per cento di 100.000 euro, cioè 1.000 euro.

	Vecchie regole (fino al 31 dicembre 2020)	**Nuove regole (dal 1° gennaio 2021)**
Classificazione a *default*	Il cliente viene classificato a default, se presenta **arretrati/sconfinamenti per oltre 90 giorni consecutivi pari ad almeno il 5 per cento** del totale delle esposizioni del cliente verso la singola banca	Il cliente viene classificato a default, se **supera entrambe** le seguenti **soglie di rilevanza per oltre 90 giorni consecutivi**: ○ in termini assoluti: - **euro 100 per le esposizioni al dettaglio** (persone fisiche e PMI); - euro 500 per le altre esposizioni; ○ in termini relativi: **1 per cento dell'importo complessivo** di tutte le esposizioni del cliente nei

		confronti di società del gruppo bancario
Compensazione	È **consentita** la compensazione degli importi scaduti con le disponibilità presenti su **altre linee di credito** non utilizzate o parzialmente utilizzate dal cliente	La compensazione su iniziativa della banca **non è più consentita**. Di conseguenza, ciascuna banca o intermediario appartenente al gruppo bancario è tenuto a classificare il cliente a default anche in presenza di disponibilità su altre linee di credito non utilizzate
Permanenza nello stato di *default*	Lo **stato di *default* viene meno** nel momento n cui il **cliente regolarizza** verso la banca lo sconfino di pagamento e/o **rientra** dallo sconfinamento di conto corrente	Lo **stato di *default* permarrà per almeno 90 giorni dal momento in cui il cliente regolarizza in ambito del gruppo bancario** lo sconfino di pagamento e/o rientra dallo sconfinamento di conto corrente
Obbligazioni congiunte	**Non sono previsti automatismi di contagio** del default nel caso di obbligazioni congiunte (cd. "cointestazione")	Con riferimento alle obbligazioni congiunte (cd. "cointestazione"), sono previste alcune nuove regole di contagio del default: - se la cointestazione è in default, il **contagio può applicarsi** alle esposizioni **dei singoli cointestatari**; - se **tutti i cointestatari sono in *default***, il contagio si applica automaticamente alle esposizioni della cointestazione
Classificazione a livello di gruppo bancario	La classificazione a default di un cliente presso una banca o intermediario **non comporta automaticamente la classificazione a *default*** presso tutte le società del gruppo bancario	La **classificazione a *default* sarà valutata a livello di gruppo bancario** (non è più consentito che un cliente sia classificato a default presso una società del gruppo e non lo sia presso un'altra)

IL *DEFAULT* RELATIVO A UN SOLO FINANZIAMENTO

In linea generale, la **classificazione dell'impresa** in stato di ***default***, anche in relazione ad **un solo finanziamento**, comporta il **passaggio in deteriorati** (*default*) di **tutte le sue esposizioni** nei confronti della banca.

Quindi, potrebbe avere **ripercussioni negative su altre imprese** ad essa economicamente collegate (gruppi di imprese a livello giuridico, ma anche di correlazione economica), esposte nei confronti del medesimo intermediario finanziario.

Tuttavia, nel caso di imprese, con un'**esposizione complessiva inferiore a 1 milione di euro** nei confronti della banca, il deterioramento su una singola esposizione non necessariamente determina l'automatico default su tutte le altre esposizioni dell'impresa verso il medesimo intermediario finanziario. Per queste tipologie di imprese, la banca può, infatti, decidere di applicare la definizione di default a livello **solo di singola linea di credito**.
Per quanto riguarda le **categorie di finanziamento** relative alle **persone fisiche**, la banca sceglie se applicare la definizione di default a livello di singola linea di credito, in base alle proprie procedure di gestione del rischio.

Qualora la banca decida di applicare la definizione di ***default* a livello di singola linea di credito**, la componente relativa dell'**1 per cento** va calcolata sul valore della stessa e non sull'importo totale delle esposizioni del cliente verso la banca.

IL *DEFAULT* DI UN'IMPRESA CONNESSA AD ALTRE IMPRESE

Secondo le nuove regole, le **banche dovranno censire le connessioni tra i propri clienti**, ciò per identificare i casi in cui il default di un'impresa possa ripercuotersi negativamente sulla capacità di rimborso di un altro debitore ad essa connesso (cd. **effetto contagio**), con la conseguenza che anche quest'ultimo possa essere considerato in default.

DEFAULT DEL DEBITORE IN ESPOSIZIONI CONTRATTE DA DUE O PIÙ DEBITORI IN SOLIDO

Nel caso in cui **tutti i debitori esposti in maniera congiunta siano classificati in stato di *default***, anche l'**obbligazione congiunta** è automaticamente considerata nello stesso modo; analogamente, qualora

l'obbligazione congiunta sia classificata in stato di default, anche le obbligazioni di tutti i singoli debitori sono considerate tali.

Nel caso di **società di persone**, l'eventuale default dell'impresa determina necessariamente anche il *default* dei **soci illimitatamente responsabili**.

Per obbligazioni creditizie congiunte riferite alle **PMI** con un'**esposizione complessiva inferiore a 1 milione di euro** nei confronti della banca, il default di un solo debitore **non si estende automaticamente anche alle obbligazioni congiunte**.

IL DEBITORE IN *DEFAULT* OLTRE AL CRITERIO DI ARRETRATO

Diversamente, è possibile addivenire ad una dichiarazione di default anche con riferimento a clienti che, pur **non avendo arretrati rilevanti da oltre 90 giorni, non siano, a giudizio dell'intermediario, in grado di adempiere le obbligazioni assunte**, se non attraverso l'escussione delle garanzie prestate a copertura del credito, ovvero, in caso di posizione creditoria *unsecured*, non siano ritenuti in grado di adempiere puntualmente alle obbligazioni assunte.

QUANDO LA BANCA CREDITRICE APPARTIENE AD UN GRUPPO

Se un debitore è classificato in stato di default da una banca, anche **tutte le altre banche e intermediari finanziari del gruppo** di appartenenza valutano la possibilità di classificarlo in maniera analoga, anche qualora tale debitore non presenti **esposizioni in arretrato** verso questi ultimi.
Inoltre, una banca appartenente ad un gruppo deve valutare l'eventuale superamento della **soglia di rilevanza per oltre 90 giorni consecutivi** con riferimento non solo alle esposizioni del debitore nei confronti della stessa banca, ma anche a quelle nei confronti delle banche e degli intermediari dell'intero gruppo.
Le regole precedenti non prevedevano formalmente di considerare tutte le informazioni a disposizione del complesso degli intermediari del gruppo, anche se la prassi era verosimilmente diffusa.

LA COMPENSAZIONE DEGLI IMPORTI SCADUTI CON ALTRE LINEE DI CREDITO

L'Autorità bancaria europea ha espressamente **escluso la possibilità di compensare gli importi scaduti con altre linee di credito** non utilizzate dallo stesso debitore, mentre con le vecchie regole ciò era possibile. Pertanto, la banca sarà tenuta a classificare sempre il cliente come in *default* anche in presenza di disponibilità su altre linee di credito, che potrebbero essere utilizzate al fine di compensare gli inadempimenti in essere ed evitare il deterioramento.
Parimenti, appare significativo il cd. **contagio del *default*** in forza del quale, qualora sia applicata la nozione di deterioramento non a livello di singola linea, in caso di obbligazioni congiunte, se il **rapporto cointestato** è in *default*, il contagio si estende alle esposizioni dei singoli cointestatari, mentre, se **tutti i cointestatari** sono in *default*, il contagio si estende automaticamente alle esposizioni oggetto della cointestazione.

CALCOLO DEI GIORNI DI ARRETRATO

I giorni di arretrato si calcolano a partire dal **giorno successivo alla data** in cui gli importi dovuti per **capitale, interessi e commissioni non siano stati corrisposti** e abbiano superato le soglie di rilevanza previste dalle nuove regole.
Nel caso in cui i **pagamenti** definiti nel contratto di credito originario siano stati **sospesi** e le scadenze siano state modificate, previo accordo formalizzato con la banca, il **conteggio dei giorni** di arretrato segue il nuovo **piano di rimborso**.

Eventuali **situazioni tecniche di arretrato**, dovute al malfunzionamento del sistema di pagamento oppure a errori nei processi organizzativi ed informatici della banca, che comportino un ritardo o un inesatto accredito del pagamento effettuato, non determinano il default dell'impresa.

USCIRE DALLO STATO DI *DEFAULT*

Secondo la nuova regolamentazione, per "uscire" dalla condizione di *default*, devono trascorrere **almeno tre mesi** dal momento in cui **non sussistono più le condizioni per classificare l'impresa in *default***.
Durante tale periodo, la banca valuta il comportamento e la situazione finanziaria dell'impresa e, trascorsi i tre mesi, può riclassificare l'impresa in uno stato di "**non *default***", qualora ritenga che il miglioramento della qualità creditizia di quest'ultima sia effettivo e permanente.
Non c'è alcun impatto delle nuove regole previste dall'*European Banking Authority (EBA)* sull'altra classificazione di anomalia presente in Centrale dei Rischi, ossia per i **crediti scaduti o sconfinanti in via continuativa** (i cosiddetti "inadempimenti persistenti"), che continuano a seguire il criterio legato alla scadenza dei rimborsi previsti dal contratto di finanziamento e **prescindono** da qualsiasi **soglia di rilevanza**; i ritardi di pagamento continuano a essere segnalati, **se superano i 90 giorni**.

LE MISURE DI TOLLERANZA

Le misure di tolleranza (ovvero modifiche dei termini e delle condizioni contrattuali e il rifinanziamento totale o parziale del debito) possono essere concesse dalle banche a imprese che si trovano o sono in procinto di trovarsi in difficoltà a rispettare le proprie obbligazioni finanziarie nei confronti della banca.
Per le **esposizioni alle quali sono state applicate misure di tolleranza**, sono previste **modalità più stringenti** per la classificazione dell'operazione in default. In particolare, se la rinegoziazione delle condizioni contrattuali comporta una **perdita significativa per la banca** (vale a dire una remissione del debito o un differimento dei pagamenti per un ammontare complessivo superiore all'1 per cento), questa è costretta a classificare l'esposizione in *default*.
Un'impresa che, nonostante abbia ricevuto misure di tolleranza sul proprio debito, venga poi comunque classificata in default, dovrà osservare **prescrizioni aggiuntive**, per uscire da tale stato.

In ogni caso, deve trascorrere **almeno un anno** dal momento della concessione della misura

SOGLIE DI RILEVANZA DIVERSE PER BANCHE SORVEGLIATE DA BANCA D'ITALIA

Allo stesso tempo, per le banche sottoposte alla vigilanza della Banca d'Italia, si potranno prevedere soglie di rilevanza diverse ai fini dell'automatica classificazione dell'esposizione in stato di default.
La Banca d'Italia ha avviato una consultazione pubblica per recepire nella disciplina nazionale le nuove regole europee applicabili alle banche da essa vigilate direttamente (cioè quelle che non hanno una rilevanza europea). In particolare, con riferimento alla componente relativa della soglia di rilevanza, pari all'**1 per cento** dell'importo complessivo di tutte le esposizioni del debitore verso la banca, la Banca d'Italia potrebbe **individuare una percentuale diversa**, compresa nell'intervallo **da 0 a 2,5 per cento**, qualora, sulla base di robuste evidenze statistiche, si possa sostenere che l'**1 per cento non corrisponda a un livello ragionevole di rischio in Italia**.

CONCLUSIONI

La Banca d'Italia ha diffuso un comunicato stampa per chiarire che i nuovi criteri riguardano esclusivamente il modo con cui le banche e gli intermediari finanziari devono **classificare i clienti a fini prudenziali**, ossia ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali minimi obbligatori per le banche e gli intermediari finanziari.
È chiarissima nello spiegare che la nuova normativa sulla definizione del default **non introduce un divieto a consentire sconfinamenti**, cioè alla possibilità di "andare in rosso".
La Banca d'Italia informa di avere inviato una comunicazione alle banche, in cui le invita ad adoperarsi per **assicurare la piena consapevolezza da parte dei clienti** dell'entrata in vigore delle nuove regole e delle conseguenze che possono produrre sulle dinamiche dei rapporti contrattuali.
Infine, invita gli istituti a porre particolare attenzione alla **sensibilizzazione dei soggetti** che potrebbero presentare un maggiore rischio di classificazione in default, in seguito all'entrata in vigore della nuova definizione.

Cordiali saluti.

Roma, 12 gennaio 2021

Troianelli Consulting S.r.l.

IL PRESENTE ELABORATO, SEPPUR CURATO E VERIFICATO, NON PUO' COMPORTARE SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER EVENTUALI ERRORI O INESATTEZZE E NON PUO' ESSERE CONSIDERATO COME UNA CONSULENZA SPECIFICA